



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

Ministero della Salute

0004192-P-05/03/2009

DGSA



36860627

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Fax 06 807 92 52

ALL' AGENZIA DELLE DOGANE
Fax 06 50244100

AL COMANDO CARABINIERI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
Fax 06 59947209

AL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Fax 06 4873362

AI SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI
E PROVINCE AUTONOME
SEDE

UFFICIO VIII - DGSAFV
SEDE

AGLI UFFICI VETERINARI PER GLI
ADEMPIMENTI COMUNITARI (UVAC)
SEDE

AI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI
(PIF)
SEDE

E, p.c.

PROF. LEONARDO NANNI COSTA
Università di Bologna
Fax 0522 290 523

O g g e t t o: Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto –
Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori

L'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto prevede la *comunicazione*, alle autorità competenti interessate, delle irregolarità riscontrate alle disposizioni del regolamento corredate di tutte le informazioni necessarie ed i documenti pertinenti.

Mediante tale comunicazione si rende così possibile l'attuazione degli adempimenti previsti sia dal regolamento in essere (art. 26) che dal relativo decreto sanzionatorio (art. 9 del d. lgs. 151/2007) riguardante, rispettivamente, i provvedimenti idonei ad evitare il ripetersi delle irregolarità riscontrate nonché l'applicazione delle sanzioni accessorie.

Tali comunicazioni, inoltre, sono necessarie per l'elaborazione dell'analisi delle principali irregolarità riscontrate sulla protezione degli animali durante il trasporto e del conseguente piano di azione, a corredo della relazione annuale che questo Ministero deve inviare alla Commissione europea ai sensi dell' art. 27, prf. 2 del regolamento 1/2005.

Con nota prot. 24495/A del 4 luglio 2002, questa Direzione Generale aveva fornito chiarimenti circa le modalità da adottare per la comunicazione delle infrazioni riscontrate per le violazioni dell' oramai abrogato decreto legislativo 532/92 relativo alla protezione degli animali durante il trasporto, sia durante gli scambi di animali vivi che durante le importazioni/esportazioni nonché durante i trasporti effettuati in ambito nazionale.

Visto che il regolamento (CE) n. 1/2005, all'art. 24, prevede la costituzione di **"punti di contatto"** (nome del referente, e-mail, numeri di telefono e fax), quali riferimenti istituzionali per ogni Stato membro della UE, *al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti riguardo agli eventuali problemi sul trasporto animale che necessitano di una mutua collaborazione*, si rende pertanto necessario rivedere le modalità di comunicazione delle infrazioni riscontrate finora adottate, per rendere più rapida ed efficace l'informativa per tutte le autorità competenti coinvolte nell'attuazione delle disposizioni impartite dall'art. 26 del regolamento in essere.

La lista di tali punti di contatto non è di pubblico dominio e quindi viene aggiornata ed inviata periodicamente a tutti gli Stati membri direttamente dalla Commissione europea. Nel caso specifico dell'Italia, sarà cura dello scrivente ufficio inviare periodicamente tale lista a tutti gli UVAC e PIF nonché a tutti gli altri uffici interessati.

In caso di accertamento di infrazioni durante gli **scambi** di animali vivi, gli organi accertatori, di cui all'art. 13 della legge 689/81, devono informare sollecitamente l'Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) competente per territorio, mediante copia del modello di accertamento, di cui all'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2007 n. 151 e, ove possibile, di copia della documentazione di trasporto degli animali.

L'Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.), provvede a comunicare l'infrazione riscontrata (via e-mail o fax), corredata della pertinente documentazione, al punto di contatto dello Stato membro che ha rilasciato l' autorizzazione al trasportatore e/o al mezzo di trasporto e/o il certificato di idoneità del conducente, a seconda dell'infrazione riscontrata ed al punto di contatto dello Stato membro da cui ha avuto origine il viaggio. Inoltre, il medesimo Ufficio invia, per conoscenza, tale informativa (via e-mail o fax) allo scrivente Ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario (g.losacco@sanita.it; fax 06 59946046).

Per facilitare tale adempimento e per uniformarne le modalità, si allega uno *schema di "comunicazione informativa" in lingua inglese per i punti di contatto europei*, ricavato mediante opportuna modifica del preesistente schema allegato alla nota del 4 luglio 2002, che può pertanto essere utilizzato da parte degli UVAC.

Se nel corso di scambi di animali vivi la violazione è stata accertata a carico di trasportatori o conducenti autorizzati in Italia o con mezzi aventi certificato di omologazione rilasciato in Italia, l'UVAC deve dare comunicazione documentata (via e-mail o fax) dell'avvenuta infrazione al punto di contatto italiano (Dav-trasporti@sanita.it ; fax 06 59946706). Sarà poi quest'ultimo che darà comunicazione dell'avvenuta infrazione ai Servizi veterinari della AUSL che hanno rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di idoneità del conducente oppure il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in relazione al tipo di violazione accertata.

Se il trasporto in questione non ha avuto origine in Italia, l'UVAC deve informare anche il Paese comunitario di origine del viaggio.

In caso di accertamento di infrazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto nel corso di **importazioni/esportazioni**, i soggetti accertatori devono darne comunicazione documentata (via e-mail o fax) allo scrivente Ufficio VI di questa Direzione Generale (g.losacco@sanita.it; fax 06 59946046).

Per quanto riguarda invece gli accertamenti di infrazioni riscontrati durante i trasporti di animali vivi in **ambito nazionale**, i soggetti accertatori comunicano l'accertamento effettuato, corredato della pertinente documentazione, al Servizio Veterinario della AUSL che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di idoneità del conducente oppure il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in relazione al tipo di violazione accertata e, per conoscenza, allo scrivente Ufficio VI di questa Direzione Generale (g.losacco@sanita.it; fax 06 59946046).

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente oppure del certificato di omologazione del mezzo di trasporto è avvenuto da parte di autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea, la comunicazione dell'avvenuta infrazione deve essere fatta (via e-mail o fax) al punto di contatto italiano (Dav-trasporti@sanita.it ; fax 06 59946706) che a sua volta darà pronta comunicazione al punto di contatto dello Stato membro coinvolto.

E' inoltre opportuno ricordare che in caso di applicazione di sanzioni accessorie da parte dei Servizi Veterinari delle AUSL, questi devono darne immediata comunicazione (via e-mail o fax) al punto di contatto italiano (Dav-trasporti@sanita.it ; fax 06 59946706) che potrà così provvedere ad informare tutti i punti di contatto dell'Unione europea, così come previsto all'art. 26, prf. 7 del regolamento (CE) n. 1/2005 nonché, tutti gli organi accertatori per la necessaria vigilanza sull'effettiva applicazione delle sanzioni accessorie stesse.

Si rappresenta, infine, che in ogni caso di controlli congiunti con i corpi di Polizia, i Servizi Veterinari delle AUSL qualora non accertano direttamente l'infrazione devono ottenere copia dell'avvenuto accertamento, con tutta la documentazione pertinente, necessaria al computo dei dati complessivi dell'attività di controllo svolta sulla protezione degli animali durante il trasporto, che viene trasmessa annualmente, per il tramite della Regione, a questa Direzione Generale.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Ignazio Fe.



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

U.V.A.C.

CONTACT POINT

(Paese di partenza del trasporto)

CONTACT POINT

(Paese che ha rilasciato l'autorizzazione)

e p.c

MINISTRY OF LABOUR, HEALTH AND
SOCIAL AFFAIRS

General Directorate of Animal Health and
Veterinary Drug – Animal Welfare Unit

Via G. Ribotta, 5

00144 - ROME

O g g e t t o: Regulation (EC) No. 1/2005 - Protection of animals during transport.
Infringement found in the course of transport of [specie animale]
from [Paese di partenza del trasporto] to [Paese di destinazione].

The Italian Authority has established an infringement of Regulation (EC) No. 1/2005 during
transport of [specie animale] from [Paese di partenza del trasporto] to [Paese di destinazione].

In accordance to what specified in the by existing EU legislation, the following measures have
been adopted:

- [Breve descrizione delle irregolarità riscontrate, delle sanzioni elevate e delle misure adottate].
- administrative sanctions : Yes/No
- referred to the judicial Authority : Yes/No.

Enclosed is a copy of the assessment form and the documentation accompanying the animals
produced by the driver/transporter [se disponibile]

In accordance with procedures in article 26 of Regulation (EC) No. 1/2005, in case of violation, the
following Authorities shall be notified: the competent authorities of the Member State of departure
and the Member State which issued the authorization to the carrier or the certificate of approval of
the means of transport or the certificate of competence of the driver; the above specified, is
necessary in order to ensure compliance with existing legislation.

THE OFFICE DIRECTOR